SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 aprile 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenza dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana».

93A0717

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1992.

Determinazione del compenso a favore dei componenti dei comitati amministratori preposti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi, istituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Ravvisata l'esigenza di corrispondere ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali un compenso mensile in considerazione dei maggiori compiti demandati a detti organi dalla citata legge n. 88/1989, oltre alla medaglia di presenza di L. 60 000 prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 1991;

Tenuto conto del parere favorevole espresso, con nota del 10 settembre 1992, dal Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto ai componenti dei comitati di cui in premessa è attribuito un compenso fisso mensile lordo pari a L. 250.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1993
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 400

93A2282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 marzo 1993

Abolizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1992, concernente le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il successivo decreto ministeriale 5 novembre 1992, con il quale le elezioni sopra menzionate sono state rinviate al 28 e 29 novembre 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'art. 48 che dispone, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza, dalle loro funzioni, dei componenti eletti dal personale in seno ai consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1992, con il quale, per la parte relativa ai componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione, vengono recepite le norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Le elezioni previste dai decreti ministeriali 24 luglio 1992 e 5 novembre 1992, relative al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, vengono definitivamente abolite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 30 marzo 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A2286

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 aprile 1993.

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Legal and General Assurance Society Limited, in liquidazione volontaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, recante nuove norme sulle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza in data 23 dicembre 1992, con la quale la Legal and General Assurance Society Limited, rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, postasi in liquidazione volontaria a seguito di delibera del consiglio di amministrazione della casa madre dell'11 dicembre 1992, ha chiesto, come disposto dell'art. 62 della citata legge n. 295/1978, l'approvazione della nomina del dott. Massimo Corradetti, quale liquidatore della rappresentanza stessa;

Vista la lettera in data 1° marzo 1993, n. 305212, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non sussistono elementi ostativi alla nomina del dottor Massimo Corradetti quale liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Legal and General Assurance Society Limited;

Ritenuto di poter condividere il parere espresso dall'Istituto di vigilanza;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Massimo Corradetti, nato a Roma il 20 dicembre 1950, domiciliato per la carica in Roma, via Somalia n. 1, quale liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Legal and General Assurance Society Limited.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2285

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 31 marzo 1993, n. **21.**

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1993-94.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Attività teatrali sovvenzionate per le quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato da attuarsi utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

2. Le attività teatrali di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festivals, realizzate e promosse da:

1) enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);

2) istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Società italiana autori drammatici);

3) enti o associazioni stabili di:

a) produzione ad iniziativa pubblica;

b) produzione di prioritariato interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale;

d) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

4) organismi ed imprese teatrali di produzione a carattere privato, individuali, collettivi, cooperativistici o associativi:

a) imprese di prosa a carattere continuativo;

b) imprese di prosa ad attività stagionale o assimilata;

5) organismi e imprese di distribuzione:

a) circuiti territoriali;

b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale;

c) teatri municipali;

6) imprese private di produzione ed esercizio;

7) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

8) teatro di ricerca;

9) teatro per l'infanzia e la gioventù;

10) centri universitari teatrali;

11) enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.

Art. 2

Stagione teatrale

1. Il periodo di attività, definito stagione teatrale, decorre:

a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28. Per le iniziative culturali di cui all'art. 23, il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attività stessa;

b) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 11 e 12,

c) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 9, 10, 19 e 27.

Art. 3.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno quattro elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie motivate dal particolare livello artistico dell'iniziativa, con particolare riferimento al teatro di ricerca.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con più compagnie da una stessa impresa od organismo teatrale vengono computate separatamente, e sempre che raggiungano almeno il numero di trenta.

5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere o alle sovvenzioni o ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati o alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione.

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 11 e 25, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 12, 13 e 25, comma 2, della stabilità e della specifica attività di giro e della funzione di servizio sul territorio delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative ed autogestite ed alle associazioni culturali, nonché della specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello delle spese di allestimento nonché dei compensi e delle diarie degli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

7. Per gli enti od associazioni stabili, di cui ai successivi articoli 11 e 12, i costi di ospitalità autonomamente presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, salvo quanto previsto al successivo art. 31, comma 3.

8. Per gli enti di cui all'art. 13 saranno valutati anche i costi di ospitalità di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato e comunque entro il tetto massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

9. Non possono essere assegnati sovvenzioni o contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 ove gli stessi presentino identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, organizzatore teatrale o di socio con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

10. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi e, comunque, prima dei termini di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1993-94, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo statuto ed elenco dei soci aggiornati all'atto della presentazione della domanda medesima, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello

spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione V Attività di prosa e rivista in Italia - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) 31 ottobre 1993 per gli enti di cui agli articoli 9 e 10;

b) 31 dicembre 1993 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 19 e 27;

iniziative stabili:

a) 30 giugno 1993 per gli enti ed associazioni stabili di produzione di cui agli articoli 11 e 12;

b) 31 maggio 1993 per gli organismi stabili o a carattere continuativo di cui agli articoli 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26;

iniziative a carattere stagionale:

30 giugno 1993 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 16, 26 e 28.

3. Le commissioni consultive per la prosa si riuniscono di regola, per esprimere il loro parere almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestività dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attività dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive, dei consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

Titolo II

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 5.

Disposizioni comuni

1. L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato è disposta, di massima, in un'unica soluzione.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 9, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

3. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante, o alla normativa vigente.

4. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo dell'intervento finanziario potrà essere accantonato in tutto o in parte per essere assegnato dopo le necessarie verifiche dell'attività svolta e dei risultati artistici conseguiti.

5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale, gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento delle attività, saranno considerati con riferimento a quelli sostenuti negli anni precedenti. A tale fine il consuntivo dell'attività svolta, dovrà essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attività. I costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa, comunque in misura non superiore a quelli del consuntivo più favorevole negli ultimi tre anni, con il limite del preventivo considerato ai fini dell'intervento finanziario, salvo quanto previsto al settimo comma del presente articolo.

6. Le recite realizzate in coproduzione saranno valutate ai fini degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare e comunque nei limiti del 50% dell'intera attività solo se realizzate da organismi teatrali sovvenzionati ai sensi del medesimo articolo salvo che per gli articoli 11 e 12, nonché per gli articoli 14, 15 e 16 che sono considerati omologhi a tal fine e ad eccezione delle coproduzioni già realizzate nella stagione teatrale 1992-93.

Detta limitazione non si applica per le iniziative teatrali di cui agli articoli 13, 20, 21 e 27.

Tali recite verranno valutate in proporzione ai rispettivi apporti finanziari con una maggiorazione del 25% per quanto concerne il loro numero e quello delle giornate recitative.

7. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato, l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

8. La definitiva assegnazione dell'intervento finanziario è disposta previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attività svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico, che dovrà essere presentato nei termini previsti al quinto comma del presente articolo, fermo restando l'obbligo di presentare anche il bilancio relativo a tutta l'attività teatrale effettuata. Qualora l'importo della sovvenzione o contributo definitivamente assegnato non sia inferiore a 500 milioni, gli organismi interessati, ai fini della liquidazione del saldo di detto intervento finanziario, sono tenuti a presentare una relazione al bilancio del collegio dei revisori dei conti od, in mancanza di tale organo, una certificazione di bilancio rilasciata da una società di revisione autorizzata ai sensi della legislazione vigente. In difetto l'amministrazione procederà direttamente ad una verifica amministrativo-contabile, anche tramite la Ragioneria generale dello Stato.

9. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione dell'intervento finanziario, lo stesso

può essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato e verificato.

10. Almeno la metà dei lavori teatrali da realizzare nella stagione dovranno essere programmati per almeno trenta giornate recitative per le attività a carattere continuativo, ridotte ad almeno venti per le attività stagionali o assimilate, salvo oggettivi impedimenti, debitamente documentati, al proseguimento dell'attività.

Quanto sopra non si applica per le attività di cui agli articoli 13, 20 e 21, nonché per le attività produttive programmate dalle associazioni di cui al successivo art. 19.

11. Le recite per le quali venga corrisposto un compenso diverso da quello a percentuale sugli incassi sono computate solo ai fini del raggiungimento dei minimi recitativi e non verranno considerate per la quantificazione degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

12. Al fine di attuare, con la necessaria gradualità, il pieno adempimento di quanto previsto dal comma precedente, limitatamente alla stagione teatrale 1993-94, è assimilata al compenso percentuale sull'incasso anche la corresponsione, contrattualmente pattuita, di un compenso fisso fino ai due terzi del foglio paga relativo esclusivamente agli artisti e ai tecnici impiegati, con il limite individuale di una retribuzione giornaliera lorda di L. 1.000.000, che potrà essere integrato con una ripartizione in percentuale dell'intero incasso fino alla concorrenza del foglio paga così come sopra definito.

Nella quantificazione della sovvenzione sarà tenuto favorevolmente conto dell'adozione dei contratti a percentuale ed ipotesi assimilata.

13. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna ed in Sicilia da organismi teatrali che non hanno sede legale e che non svolgono stabilmente la loro attività nelle predette isole.

Non si applicano, altresì, per le recite realizzate dalle compagnie di ricerca, per l'infanzia e la gioventù di cui agli articoli 20 e 21 della presente circolare, nonché dagli enti di cui all'art. 13.

14. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 1 tramite l'assegnazione e la liquidazione di sovvenzioni o, a specifica richiesta degli interessati e nei limiti di quanto previsto al titolo 6 per il teatro d'impresa, con contributi secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 6.

Sovvenzione

1. La sovvenzione è riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa, tenuto conto:

della validità culturale del progetto artistico;

della direzione artistica;

della capacità organizzativa degli organismi, nonché della continuità del nucleo artistico e dell'impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

del numero delle recite e delle piazze;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività di produzione e ospitalità secondo i sottonotati criteri:

per la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri assicurativi a carico dell'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria degli stessi a remunerazione dei costi di allestimento, salvo che per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica, per i quali i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione, nonché per gli enti di cui agli articoli 12 e 13 per i quali è singolarmente concessa la facoltà di optare, in alternativa anche per il regime forfettario;

per la ospitalità riguardano di regola quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, salvo diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare.

2. La sovvenzione non può eccedere il pareggio del bilancio complessivo dell'iniziativa medesima e comunque non può superare, salvo che trattasi di enti o iniziative di cui ai successivi articoli 9, 10 e 23, il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi a stagioni teatrali precedenti a quella considerata.

3. Per l'ammissione alla sovvenzione si terrà conto della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli.

4. La forfettizzazione dei costi di allestimento è prevista anche al fine di favorire un piano di contenimento dei costi stessi, nonché un risanamento dei bilanci.

Art. 7.

Contributo

1. Per le iniziative a carattere stabile di cui ai successivi articoli 17 e 18 con le specifiche modalità e criteri all'uopo previsti, può, a richiesta, essere assegnato un contributo forfettario — a titolo di concorso ai costi di attività — previa valutazione artistica e culturale del progetto e tenuto conto della continuità dell'impresa e con riferimento agli oneri assicurativi a carico dell'impresa.

2. Il contributo forfettario può essere aumentato, nei limiti del pareggio di bilancio, al momento della sua concessione, fino ad un massimo del 20% del suo ammontare calcolando un 5% in più per ogni regione ed un 5% in più per ogni dieci piazze oltre le quattro regioni e le quaranta piazze minimi previste. Fermo restando il tetto massimo del 20% le percentuali suddette sono aumentate del 50% per le recite effettuate nelle regioni meridionali e nelle isole.

3. Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario è assegnato altresì un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.

4. Il contributo per rientro percentuale sugli incassi è calcolato fino al prezzo medio del biglietto per recita di L. 32.000, e comunque riferito ad un incasso lordo, per impresa teatrale, complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 4.000.000.000.

5. L'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi non può superare il 50% delle uscite complessive. In sede di verifica il contributo può essere ridotto o revocato in presenza di rilevanti carenze artistiche e culturali del progetto.

Art. 8.
Acconti e anticipazioni

1. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalità ed i requisiti di seguito indicati.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto della sovvenzione o del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonché la realizzazione di almeno il 60% dell'attività recitativa.

3. Può essere disposta la liquidazione di una anticipazione della sovvenzione o del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attività recitativa prevista dalla presente circolare.

4. La documentazione giustificativa relativa allo svolgimento dell'attività recitativa è rappresentata inderogabilmente dai borderaux timbrati e vistati dalla S.I.A.E.

5. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui agli articoli 11 e 25 l'anticipazione può essere concessa fino al 90%, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate, anche tramite un istituto di credito incarico di funzioni di tesoreria.

6. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dell'acconto o dell'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi.

Titolo III

ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI

Art. 9.
Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnata e liquidata una sovvenzione annua, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concesse, ad integrazione della sovvenzione annua — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero — sovvenzioni anche finalizzate a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano.

3. In particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 10.
Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione del proprio programma, che dovrà essere effettuato d'intesa con gli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 9, qualora rientrino nelle competenze istituzionali dello Stato o di questi ultimi.

2. Le sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

Titolo IV

ENTI, ASSOCIAZIONI O IMPRESE STABILI DI PRODUZIONE ED ESERCIZIO

Art. 11
Enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani: istituiti in città con almeno 500.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma.

2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti, o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990;

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza artistica presso strutture produttive o distributive, sovvenzionate nel campo del teatro di prosa, salvo quanto previsto con decreto ministeriale 30 maggio 1992;

autonoma amministrazione,

stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio, ed almeno il 60% del restante organico amministrativo e tecnico.

qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio puo anche limitarsi ad un progetto di massima, purché riferito a delle linee programmatiche biennali

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a

raggiungere di massima ottomila giornate lavorative e duecentoquaranta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e duecentoventi per i teatri regionali,

rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre un quarto del predetto minimo anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica,

programmare una qualificata ospitalità in sede,

allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni

6. Nel caso di recite realizzate al 50% fra gli enti di cui al presente articolo, le stesse verranno valutate al 100% per il raggiungimento dei minimi dell'attività recitativa, ma comunque con il limite del 50% dell'attività complessiva.

7. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sarà tenuto altresì conto

di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quantomeno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni, oltre che con l'Università anche con le scuole di riconosciuta rilevanza nazionale e di altri enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale.

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

8. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico

9. A favore degli enti di cui al presente articolo può essere accantonato, sulla base dei progetti biennali presentati e tenendo conto della specificità di ogni singolo ente, un apposito stanziamento complessivo Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata Qualora l'attività svolta il primo anno sia inferiore o superiore a quella programmata, la sovvenzione potrà essere ridotta o aumentata e il relativo importo verrà portato in aumento o in diminuzione della sovvenzione dell'anno successivo, fermo restando il rispetto del programma biennale complessivo.

10. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

11. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti,

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990.

12. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare in sedute congiunte i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 12.

Enti o associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata

1. Gli enti o associazioni stabili, di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio-culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.

2. A tali enti o associazioni sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero nelle isole ove non esiste alcun teatro stabile pubblico o privato la gestione per almeno centocinquanta giornate di una sala teatrale di cui l'ente locale ne assicuri la disponibilità;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, ospitalità, promozione ed eventualmente di aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;

programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 6, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, in rapporto al programma realizzato nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico privata.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva per la individuazione di funzioni omologhe, nonché di principi operativi di funzionamento che siano coerenti al riconoscimento del prioritario interesse pubblico dell'attività degli enti. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti stessi.

11. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 13.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca anche in collaborazione con le università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

nucleo artistico stabile;

sedi direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala è ridotto della metà;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

3. Al direttore artistico, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di cento giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a cinquanta giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e cinquanta giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

5. Alla fine della corrente stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Nelle città con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è ammesso il riconoscimento anche di due organismi per ciascun settore di attività. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

7. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tal fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

8. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli organismi di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 14.

Imprese private di produzione ed esercizio

1. Sono considerate imprese private di produzione ed esercizio, le imprese che svolgono un programma coordinato di produzione ed ospitalità, che hanno diretta ed esclusiva disponibilità da almeno tre anni di una sala teatrale non inferiore a cinquecento posti e presentino i seguenti requisiti:

a) svolgimento di una attività produttiva propria delle imprese di prosa a carattere continuativo di cui al successivo art. 15;

b) svolgimento di un'attività di ospitalità stabile secondo quanto previsto al successivo art. 26 per l'esercizio teatrale;

c) titolarità, da almeno tre anni, della licenza di esercizio;

d) essere già destinatari di sovvenzioni o contributi dello Stato negli ultimi tre anni sia per l'attività di produzione che d'esercizio.

2. Le imprese di cui al precedente comma devono presentare una istanza unica, purché corredate da separate documentazioni contenenti i dati relativi sia alla produzione che all'esercizio.

Titolo V

ORGANISMI E IMPRESE TEATRALI DI PRODUZIONE A CARATTERE PRIVATO, INDIVIDUALI, COLLETTIVI, COOPERATIVISTICI O ASSOCIATI.

Art. 15.

Imprese di prosa a carattere continuativo

1. Per le imprese di prosa a carattere continuativo sono richiesti i seguenti requisiti:

essere stati già sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa stabile almeno triennale, nonché disporre di una direzione artistica di comprovata professionalità e di un nucleo artistico e tecnico riconoscibile;

presentare un progetto annuale che preveda l'effettuazione di almeno centodieci giornate recitative e lo svolgimento di un'attività teatrale continuativa non inferiore a cinque mesi.

2. Tra le imprese di prosa a carattere continuativo sono considerati di giro nazionale quelle che svolgono attività teatrale in almeno trenta piazze dislocate in non meno di quattro regioni. Per tali imprese — ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario — gli oneri sociali sono valutati in misura maggiore che per le altre iniziative, con riferimento anche al numero delle piazze.

Art. 16.

Imprese di prosa ad attività stagionale o assimilata

1. Sono considerate imprese di prosa ad attività stagionale o assimilata, quelle imprese teatrali per le quali è richiesta l'effettuazione di un minimo di sessantacinque giornate recitative.

2. Ai fini della presente circolare è considerata attività teatrale stagionale anche l'attività di operetta, cabaret e di commedia musicale salvo che non sia riconosciuta teatro d'impresa ai sensi del successivo art. 18, nonché di qualsiasi altro genere assimilabile al teatro di prosa

3. L'individuazione dell'appartenenza dell'attività svolta ai generi teatrali viene effettuata — su parere delle commissioni consultive della prosa — con riferimento al testo presentato.

4. Le iniziative teatrali che non siano state assegnatarie dell'intervento finanziario dello Stato in nessuna delle tre ultime stagioni teatrali potranno essere sovvenzionate a fine stagione, previo riscontro dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti. Le iniziative che si caratterizzano per la notoria personalità artistica dei registi o degli interpreti possono essere sovvenzionate anche sulla base del progetto ad inizio stagione.

Titolo VI

TEATRO D'IMPRESA

Art. 17.

Imprese stabili di prosa

Sono considerate imprese stabili di prosa, quelle imprese a carattere individuale o collettivo che svolgano una attività teatrale finalizzata alla diffusione degli spettacoli sul territorio nazionale, con prioritaria destinazione alla più ampia partecipazione di pubblico pagante. Le predette imprese debbono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) essere state già destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

b) possedere una struttura organizzativa stabile;

c) possedere una qualificata direzione artistica;

d) realizzare un programma annuale di almeno centotrenta giornate recitative e lo svolgimento di una attività teatrale continuativa non inferiore a sei mesi in almeno quaranta piazze articolate in non meno di quattro regioni.

Art. 18.

Commedia musicale

Alle imprese stabili di prosa che realizzino spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a trenta, fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, il contributo percentuale sugli incassi è elevato dal 6% all'8%.

Titolo VII

INIZIATIVE CULTURALI

Art. 19.

Organismi di promozione, di perfezionamento professionale, teatro di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:

A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) Enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concessa una sovvenzione — limitatamente alla attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A)* *C)* e *D)* deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 16

4. Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)* l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali comunque non ripetibili, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

Art. 20.

Teatro di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, formulerà alla fine di ogni stagione teatrale sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a venti, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività di produzione nel campo della sperimentazione teatrale.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Le iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, sono considerate iniziative stabili di giro, anche in deroga ai minimi per il numero delle piazze e delle regioni, fermo restando l'obbligo di effettuare almeno settanta giornate recitative, ivi incluse per non oltre dieci giornate recitative, le attività di laboratorio.

Art. 21.

Teatro per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, il Ministro del turismo e dello spettacolo si riserva di formulare, con proprio decreto, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a dieci, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono, comunque, possedere i requisiti previsti dal secondo comma di cui al precedente art. 20 ed alle stesse può essere applicato quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 22.

Teatro universitario

1. Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 13, 20 e 21.

2. Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 23.

Progetti speciali

1. Possono essere assegnate sovvenzioni forfettarie a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:

l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;

l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare delle sovvenzioni grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con età superiore, che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative;

non più di tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

un progetto finalizzato allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni,

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacolo.

Titolo VIII

DISTRIBUZIONI TEATRALI

Art. 24.

Progetto nazionale

1. Il progetto nazionale di distribuzione è affidato all'Ente teatrale italiano nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, nell'autonomia delle proprie scelte culturali,

tenuto conto delle prioritarie esigenze di programmazione dei teatri direttamente gestiti, costituisce una funzionale rete distributiva sull'intero territorio nazionale, acquisendo la disponibilità di spazi teatrali idonei riguardo al profilo tecnico e all'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale. L'ETI promuove in tale rete distributiva una programmazione conseguente, alle proprie scelte culturali e che riserva particolare attenzione al teatro d'arte, alla drammaturgia contemporanea ed eventualmente alla danza, ove intervengano specifiche sovvenzioni, e a tal fine sostiene un adeguato investimento pubblicitario e di sensibilizzazione teatrale, anche assumendosi direttamente gli oneri organizzativi.

2. Il progetto nazionale si può articolare in un teatro per regioni, previa intesa con il circuito territoriale sovvenzionato dallo Stato, ove esista — con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma 5 — e può essere ampliato, anche di concerto — ove opportuno — con istituzioni e organismi locali e/o regionali, qualora l'Ente riscontrasse la funzionalità di un particolare teatro e di un pubblico ad un progetto mirato di sperimentazione, rinnovamento e valorizzazione della specificità teatrale.

3. L'ETI, nella definizione del piano nazionale, dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Ministero ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente.

4. L'ETI delibera annualmente, il programma relativo al progetto nazionale di distribuzione, prevedendo la diffusione di non oltre millecinquecento recite incluse quelle da realizzare nei teatri direttamente gestiti, per un numero massimo di sessanta compagnie sovvenzionate dallo Stato, alle quali vanno riservate non meno di dieci recite ciascuna, tenendo anche conto di un necessario equilibrio tra le recite effettuate nei teatri direttamente gestite e quelle distribuite nel piano nazionale.

5. L'ETI, inoltre, può realizzare delle iniziative promozionali — oltre quelle previste al punto 2 del presente articolo — con particolare riferimento al teatro d'arte, di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventu e alla danza, può riservare il 10% delle recite realizzate nell'ambito di predette iniziative, a imprese teatrali professionali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato, con lo scopo di selezionare, secondo modalità trasparenti, e segnalare con specifiche manifestazioni, giovani formazioni.

6. L'ETI, fatta eccezione per le iniziative promozionali e tenuto conto dell'impegno di cui al punto 1 in merito all'investimento pubblicitario, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale ovvero corrisponde compensi fissi non superiori al foglio paga giornaliero delle compagnie.

7. L'ETI nell'ambito del proprio programma di promozione del teatro svolge la più ampia attività di informazione, documentazione e sensibilizzazione degli operatori e del pubblico.

Art. 25.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti od associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo:

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, nonché compensi così come regolati ai commi 11 e 12 del precedente art. 5, per almeno la metà delle recite per ciascuna compagnia ospitata.

Dette giornate recitative dovranno essere:

articolate su almeno dieci piazze;

distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;

effettuate in sale teatrali oltre che munite delle prescritte autorizzazioni anche idonee agli spettacoli teatrali, con capienza non inferiore a trecento posti, salvo motivate deroghe eccezionali:

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto tra circuitazione di compagnie stabili e di compagnie stagionali;

c) presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

d) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

e) adottare entro il 31 dicembre 1993 uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. I circuiti ad iniziativa privata sono esonerati dall'obbligo degli apporti finanziari degli enti locali, nonché dall'incompatibilità prevista nello stesso decreto per quanto concerne le cariche di presidente, consigliere e direttore.

4. Per la quantificazione delle sovvenzioni sarà tenuto conto esclusivamente del costo delle compagnie ospitate destinatarie delle sovvenzioni o contributi di cui alla presente circolare, con esclusione di quello non in ottemperanza a quanto previsto al precedente art. 5, commi 11 e 12, nonché delle spese di promozione e pubblicità con esclusione del costo del personale dipendente. I circuiti sono autorizzati ai fini della quantificazione della sovvenzione, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, compagnie teatrali che non abbiano chiesto intervento finanziario dello Stato, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

5. Ai fini della determinazione della sovvenzione sarà tenuto conto altresì:

della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;

del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;

di documentata attività di produzione;

dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui, anche pluriennali, stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. le sovvenzioni assegnate ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonché dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

6. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata ai fini della sovvenzione, con il limite del 70% di quella accertata per la stagione 1990-91, fermo restando il numero minimo di recite previsto al precedente terzo comma.

7. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

8. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale della attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 26.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono:

la licenza di esercizio intestata al richiedente la sovvenzione;

la programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative per le iniziative ad attività stabile;

la programmazione di almeno novanta giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 19;

la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo.

3. Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione sarà tenuto conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonché del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 20% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800. Fermo restando il limite del 20%, le giornate recitative programmate dall'ETI ai sensi dell'art. 24 sono computate per un numero doppio ai fini del raggiungimento del minimo dell'attività recitativa.

Art. 27.

Rassegne e festivals

1. Sovvenzioni possono essere concesse a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia anche per la valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello Stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari.

4. Non possono essere concesse — ai sensi del presente articolo — a favore delle iniziative che beneficino di interventi finanziari previsti nella presente circolare ad altro titolo e presentino di impresa e associazione o una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori ed organizzatori.

5. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste le iniziative si distinguono in:

A) Iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che siano sovvenzionate da almeno tre anni. All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formulerà, con proprio decreto, un elenco di iniziative per un numero non superiore a venti alle quali potrà essere assegnata una sovvenzione non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festivals, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonché di una struttura tecnico-organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

una pluralità di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale;

una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che per ospitalità che per coproduzioni, a organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché ad organismi stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica;

una partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) Iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione della sovvenzione è dispósta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Teatri municipali

1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purché abbiano una capienza non inferiore a cinquecento posti e programmino un'attività di almeno sessanta giornate recitative con le stesse modalità e termini di cui all'art. 26 della presente circolare.

2. Ai fini della quantificazione della sovvenzione si terrà conto:

di una eventuale partecipazione a progetti finalizzati regionali od interregionali;

dello spazio comunque riservato alle opere teatrali originali di autori italiani ed europei;

dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente tenuto conto della capienza del teatro.

La sovvenzione verrà rapportata ai costi di promozione e pubblicità fino al 50% degli stessi.

Art. 29.

Piani programmatici

1. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti i pareri del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 30 e delle commissioni consultive della prosa, predispone piani programmatici annuali o pluriennali di indirizzo delle attività teatrali provvedendo ad individuarne, con le necessarie priorità, gli obiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

2. A tal fine il Ministro formula appositi elenchi di validità annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Art. 30.

Comitato tecnico di coordinamento per la produzione la distribuzione e la promozione teatrale

1. È istituito un comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito di esprimere pareri circa:

a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali;

b) gli elenchi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 29;

c) le questioni di maggiore rilevanza che interessino più settori delle attività teatrali di prosa.

2. Il comitato tecnico è presieduto dal Ministro, o per sua delega, dal direttore generale dello spettacolo ed è composto dai rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali previsti dalla presente circolare e dagli stessi designati, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal rappresentante degli autori e dall'esperto del Ministro, componenti delle commissioni consultive della prosa.

Entrano a far parte del comitato un rappresentante del teatro universitario, un rappresentante dei teatri municipali nonché un rappresentante di altre associazioni di autori teatrali non facente parte delle commissioni consultive della prosa.

Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di categoria, comunque in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti.

3. Assolve le funzioni di segretario, il segretario delle commissioni consultive della prosa.

4. Il comitato è nominato annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro sessanta giorni dall'emanazione della circolare sulle attività teatrali di prosa.

Art. 31.

Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero tournèes e coproduzioni

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournèes sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiari di sovvenzioni possono essere computati fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonché l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità di intervento previste in generale dalla presente circolare.

Art. 32.

Teatro d'Europa

1. L'attività del Piccolo teatro di Milano, quale teatro d'Europa, è disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991

Art. 33.

Incentivi alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea

1. Fermo restando quanto già previsto agli articoli 11, 12 e 25, nonché la programmazione obbligatoria prevista dall'art 26, i programmi delle iniziative teatrali che prevedano uno spazio significativo per la rappresentazione di opere teatrali originali di autori contemporanei italiani o di Paesi della CEE, possono beneficiare di una maggiorazione della sovvenzione ordinaria.

2. Nel determinare l'ammontare delle sovvenzioni di cui alla presente circolare saranno tenuti in particolare evidenza gli allestimenti di «opere prime».

Art 34.

Requisiti tecnici delle sale teatrali

1. Gli organismi teatrali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 25, 26 e 28 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di sovvenzione, oltre alla licenza di esercizio una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attività sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare.

2. Prima dell'inizio di ogni stagione teatrale, il Ministro con proprio decreto, sentito il parere del comitato tecnico di cui al precedente art. 30 e delle commissioni consultive della prosa, può fissare i requisiti minimi necessari per l'accesso delle sale all'intervento finanziario previsto agli articoli di cui al precedente comma

Art. 35.

Incentivi all'inserimento professionale dei giovani attori e tecnici

1. Agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale, è assegnato un incentivo finanziario che sarà definito al momento di predisporre i criteri di assegnazione degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

Art. 36.

Norme transitorie

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli E.N.P.A.L.S. 031.

3. Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della S.I.A.E.

4 I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

5. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto o anticipazione nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

6. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività da svolgere e svolti.

7. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime.

8. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

9. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del F.U.S. annualmente destinata alle attività teatrali di prosa.

10. La presente circolare ha validità per la stagione 1993-94 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1994.

Il Ministro: BONIVER

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA DEI TEATRI

CITTÀ ....

INDIRIZZO: ....

TELEFONI:

Direzione ....

Biglietteria ....

Amministrazione compagnie ....

Telefax ....

GESTIONE (indicare anche i nomi dei responsabili) ....

....

APPARTIENE AD UN CIRCUITO? .... QUALE? ....

PROPRIETÀ ....

ANNO DI COSTRUZIONE ....

ANNO DELLA PIÙ RECENTE RISTRUTTURAZIONE E O ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA ....

AGIBILITÀ CONCESSA IN DATA (accompagnare copia del certificato)

....

ALTRE ATTIVITÀ OLTRE LA PROSA ....

QUALI ED IN QUALI PROPORZIONI? (citare il numero medio per stagione di rappresentazioni di prosa, musica balletto cinema, altre) ....

NUMERO ABITANTI DELLA CITTÀ ....

NUMERO ABITANTI DELLA PROVINCIA ....

QUANTI E QUALI ALTRI TEATRI DI PROSA IN CITTÀ? (elencarli) ....

QUANTI E QUALI ALTRI TEATRI DI PROSA IN PROVINCIA? (elencarli) ....

....

ESISTONO ALLA DATA DI OGGI SITUAZIONI DEBITORIE VERSO COMPAGNIE OSPITATE? ....

IN CASO AFFERMATIVO, ELENCARE LE COMPAGNIE CREDITRICI, LE SOMME DOVUTE AD OGNUNA DI ESSE E DA QUANDO: ....

NUMERO DEI POSTI: ....

DATI STATISTICI DELLE ULTIME CINQUE STAGIONI:

	86-87	87-88	88-89	90-91
Numero spettacoli:	....	....	....	....
Numero recite:	....	....	....	....
Incasso globale:	....	....	....	....
Presenze globali:	....	....	....	....
Numeri abbonati:	....	....	....	....
Media incasso a recita:	....	....	....	....
Media presenze a recita:	....	....	....	....
Percentuale posti venduti:	....	....	....	....

Restituendo al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, questa scheda e quelle precedenti, ogni teatro deve anche inviare:

a) una o più foto della sala;
b) una o più foto del foyer e dei vari servizi;
c) una foto del palcoscenico visto frontalmente;
d) una foto della graticcia;
e) pianta del palcoscenico;
f) sezione del palcoscenico;
g) pianta per la vendita dei biglietti.

Dati essenziali:

numero posti in platea;
numero posti in galleria;
numeri posti palchi;
numero totale posti;
larghezza boccascena;
altezza minima e massima boccascena;
larghezza totale utile palcoscenico;
larghezza palcoscenico sotto il graticciato;
profondità totale utile palcoscenico;
profondità palcoscenico utile dal tagliafuoco;
profondità palcoscenico sotto il graticciato;
altezza graticciato;
numero tiri contrappesati;
numeri tiri elettrici;
altezza soppalco;
distanza dalla prima fila di poltrone alla ribalta;
possibilità di smontare le prime file di poltrone;
possibilità di aprire buca per orchestra;
altezza ribalta dal piano platea;
possibilità di sistemazione luce fonica centro sala;
misure soppalco;
misure porta di accesso allo scarico;
numero dei camerini;
numero camerini provvisti di docce e servizi;
carico elettrico (tensione e potenza);
possibilità di allaccio della tensione in palcoscenico;
possibilità di sistemazione dimmer in palcoscenico;
dotazione di materiale elettrico fonico del teatro e dove è sistemata;
possibilità di sistemazione proiettori in sala;
riscaldamento;
personale in dotazione per smontaggi e montaggi.

93A2288

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove norme in materia di organizzazione ed attività sindacale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Pomigliano d'Arco (Napoli), via Matteo Benato Imbriani n. 4-6, presso S.L.A. (Sindacato dei lavoratori autorganizzati).

93A2334

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione denominata «Comunità educante Elisabetta Vendramini», in Pordenone

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 119, l'associazione denominata «Comunità educante Elisabetta Vendramini», con sede in Pordenone, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, composto di ventisette articoli, predisposto dall'assemblea straordinaria dei sodali del 6 luglio 1992, come da verbale numero di repertorio 82679, redatto in pari data, a rogito del dott. Giorgio Bevilacqua, notaio in Pordenone.

93A2290

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Revoca del contributo provvisorio in conto capitale, concesso alla società I.P.I., in Scarperia, per la realizzazione di un progetto riguardante la costruzione di un impianto per il riciclaggio di rifiuti plastici eterogenei.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1993, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 202, si dispone la revoca del contributo provvisorio in conto capitale, concesso alla società I.P.I., con sede in Scarperia (Firenze), viale Kennedy, 184, per la realizzazione di un progetto riguardante la costruzione di un impianto per il riciclaggio di rifiuti plastici eterogenei.

93A2296

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 15 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 15 aprile 1993

Dollaro USA	1545,05
ECU	1880,02
Marco tedesco	965,78
Franco francese	285,54
Lira sterlina	2388,65
Fiorino olandese	859,41
Franco belga	46,92
Peseta spagnola	13,382
Corona danese	251,68
Lira irlandese	2355,58
Dracma greca	7,078
Escudo portoghese	10,409
Dollaro canadese	1225,26
Yen giapponese	13,667
Franco svizzero	1057,17
Scellino austriaco	137,25
Corona norvegese	227,83
Corona svedese	207,16
Marco finlandese	278,49
Dollaro australiano	1111,20

93A2339

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1993, registro n. 5 Difesa, foglio n. 297, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Caluzzi Vito, nato il 26 gennaio 1926 a Villa Minozzo. — Inviato con il distaccamento di cui era comandante, come rinforzo alle linee partigiane minacciate da una infiltrazione nemica, si trovava improvvisamente di fronte forze nazifasciste. All'intimazione di resa rispondeva ordinando il fuoco. Nel cruento combattimento che ne seguiva, permetteva lo sganciamento della propria formazione, ma, nel successivo vittorioso contrattacco, immolava la giovanissima vita assieme a tre compagni di lotta. — Ca Marastoni, 1° aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1992, registro n. 63 Difesa, foglio n. 38, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Pecunia Lino, nato il 30 settembre 1926 a Riomaggiore. — Giovanissimo partecipava alla lotta di Liberazione. Durante un attacco ad una forte colonna esplorante nemica, si offriva di seguire volontariamente il proprio comandante nell'espugnare un formidabile centro di fuoco nemico, fino al sacrificio della propria vita sull'obiettivo conquistato. Fulgido esempio di eroismo permetteva in tal modo una completa vittoria partigiana. — Pelosa, 11 luglio 1944.

93A2294

Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 7 Difesa, foglio n. 348, il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1992, registro n. 22 Difesa, foglio n. 281, relativo alla concessione della medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» in favore di Colarich Natale, viene rettificato nella parte relativa alla motivazione:

da: «caduto in mani tedesche per delazione slava, lungamente ... », a: «caduto in mani tedesche per delazione, lungamente ... ».

93A2295

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza di alcune società

Con decreto 5 aprile 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni da presidente del comitato di sorveglianza delle società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.;

Unifin - Unione finanziaria S.p.a.;

Sogefin Milano S.p.a;

Selemedia S.p.a.;

Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.;

Viscontea commissionaria S.p.a.;

Viscontea commerciale S.r.l.,

tutte con sede in Milano, nonchè delle società:

C.I.I.TUR. S.p.a.;

Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & Co.;

Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a.;

Aster S.r.l.,

tutte con sede in Genova,

presentate dal prof. Giuseppe Sbisà ed ha provveduto alla sua sostituzione nominando quale presidente dei predetti comitati di sorveglianza il dott. Giuseppe Severini, nato a Gubbio il 17 maggio 1951.

93A2291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale della casa da gioco di Saint Vincent.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1993 sono determinate, in misura fissa mensile, le somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale della casa da gioco di Saint Vincent (Aosta), gestito dalla S.I.T.A.V., nelle misure sottoindicate:

1° gruppo (impiegati tecnici di gioco che siano in possesso di una anzianità di reparto di 20 anni o di una anzianità contributiva complessiva aziendale di 25 anni o che abbiano compiuto 55 anni di età): L. 2.200.000;

2° gruppo (impiegati tecnici di gioco con oltre 3 anni di anzianità): L. 1.850.000;

3° gruppo (impiegati tecnici di gioco con oltre 1 anno di anzianità): L. 1.350.000;

4° gruppo (impiegati tecnici di gioco fino ad 1 anno di anzianità): L. 900.000;

5° gruppo (allievi degli appositi corsi professionali per croupiers quando vengono utilizzati per tirocinio pratico in sala giochi): L. 300.000.

Le predette misure fisse mensili hanno effetto dal 1° gennaio 1993.

93A2292

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Marchetti Madera - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito Martirani in data 27 agosto 1987, rep. 54579, reg. soc. 17842, tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S.A. - Cooperativa artistica per sistemi audiovisivi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito Cavalaglio in data 12 gennaio 1985, rep. 25634, reg. soc. 13985, tribunale di Perugia;

società cooperativa di consumo «Cooptur Umbria - Cooperativa operatori turistici» Soc. coop.va a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 3 giugno 1975, rep. 175596, reg. soc. 5522, tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «Torre '80» a r.l., con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Pettinacci in data 31 dicembre 1979, rep. 811, reg. soc. 8267, tribunale di Perugia;

società cooperativa mista «Oro del mattimo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Cannara (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 25 giugno 1986, rep. 30342, reg. soc. 16221, tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «Gualdo 81» - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Gualdo Tadino (Perugia), costituita per rogito Sergiacomini in data 27 febbraio 1981, rep. 61707/11690, reg. soc. 9490, tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa per i beni culturali naturali ed artistici (C.N.A.) a r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 3 ottobre 1977 rep. 62997/16122, reg. soc. 1325, tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilkesting - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Biavati in data 10 febbraio 1988, rep. 194898, reg. soc. 18506, tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «2 Marzo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 9 marzo 1981, rep. 71324, reg. soc. 9547, tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «Edilcasa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 3 maggio 1971, rep. 48040, reg. soc. 4172, tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «Scheggino 80 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Scheggino (Perugia), costituita per rogito Vinci in data 22 novembre 1978, rep. 123627, reg. soc. 656, tribunale di Spoleto;

società cooperativa edilizia «Sigillo 1 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sigillo (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 14 giugno 1982, rep. 23552, reg. soc. 10853, tribunale di Perugia;

Con decreto ministeriale 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata San Biagio», con sede in Giuliano di Roma (Frosinone), costituita per rogito Anderlini in data 11 novembre 1978, rep. 6319, reg. soc. 2558, tribunale di Frosinone, Busc n. 799/164947;

società cooperativa edilizia «Cemipi - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito Mazzoli in data 28 giugno 1982, rep. 3259, reg. soc. 3422, tribunale di Frosinone, Busc n. 951/192373;

società cooperativa edilizia «Edera 73» a responsabilità limitata, con sede in Frosinone, costituita per rogito Seraschi in data 21 dicembre 1973, rep. 29938, reg. soc. 1833, tribunale di Frosinone, Busc n. 587/129946;

società cooperativa edilizia «Tibercoop» a responsabilità limitata, con sede in Frosinone, costituita per rogito Di Giovine in data 13 giugno 1984, rep. 3610, reg. soc. 3929, tribunale di Frosinone, Busc n. 1090/212762;

società cooperativa edilizia «I Pascoli del Cielo» a responsabilità limitata, con sede in Filettino (Frosinone), costituita per rogito Inzerilli (coadiutore del dott. Mastelloni) in data 20 dicembre 1972, rep. 116838, reg. soc. 1648, tribunale di Frosinone, Busc n. 538/123018;

società cooperativa edilizia «Simona - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 29 marzo 1972, rep. 38053, reg. soc. 3129, tribunale di Latina, Busc n. 1052/118918;

società cooperativa edilizia «Cooperativa S. Rita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 15 aprile 1977, rep. 103408, reg. soc. 5154, tribunale di Latina, Busc n. 1525/151590;

società cooperativa edilizia «Home - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Russo in data 16 marzo 1973, rep. 11667, reg. soc. 3606, tribunale di Latina, Busc n. 1193/125091;

società cooperativa edilizia «Fortunato Moschitti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Fiore in data 18 ottobre 1972, rep. 90645, reg. soc. 3323, tribunale di Latina, Busc n. 1107/121334;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Stella», con sede in Civitacastellana (Viterbo), costituita per rogito Giuliani, in data 29 ottobre 1985, rep. 12891, reg. soc. 5804, tribunale di Viterbo, Busc n. 1539/214733;

società cooperativa edilizia «La Pineta» a responsabilità limitata, con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 14 aprile 1975, rep. 14801, reg. soc. 32/75, tribunale di Civitavecchia, Busc n. 989/141619;

società cooperativa edilizia «Tuscania 82» a responsabilità limitata, con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Annibaldi in data 12 ottobre 1981, rep. 5005, reg. soc. 3965, tribunale di Viterbo, Busc n. 1358/186701;

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Agri Molochio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 7 febbraio 1985, rep. 11905, reg. soc. 144/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Agrinvest - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 1° luglio 1986, rep. 15538, reg. soc. 172/86, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Calopinace - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 12 febbraio 1980, rep 4371, reg soc 53 80, tribunale di Reggio Calabria,

società cooperativa agricola «Sevena Cooper - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 22 febbraio 1985, rep 7302, reg soc 153 85, tribunale di Reggio Calabria,

società cooperativa agricola «Ortoagrumaria ed olivicola Giardini» a responsabilità limitata», con sede in Laureana di Borrello (Reggio Calabria), costituita per rogito Cimellaro in data 20 giugno 1957, rep 13091, reg soc. 12L, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «Serro Valandini Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serro Valanidi di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 18 marzo 1980, rep 944, reg soc 69 80, tribunale di Reggio Calabria,

società cooperativa agricola «Cooperativa degli oleandri - Soc coop a r l», con sede in San Luca (Reggio Calabria), costituita per rogito Giubilato in data 16 novembre 1986, rep. 3751, reg soc 1795, tribunale di Locri,

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola zootecnica a conduzione associata Militino a r l», con sede in San Roberto (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 12 novembre 1980, rep 4792, reg soc 6 81, tribunale di Reggio Calabria,

società cooperativa agricola «Cooperativa agrumaria ortofrutticola di Serrata a responsabilità limitata», con sede in Serrata (Reggio Calabria), costituita per rogito Cimellaro in data 20 ottobre 1957 rep 15572 reg soc 123, tribunale di Palmi

93A2293

BANCA D'ITALIA

Comunicato relativo all'avviso dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti del Banco di Napoli S.p.a. e dell'Istituto per lo sviluppo dell'Italia meridionale «Isveimer».

Il Banco di Napoli S p a e l'Istituto per lo sviluppo dell'Italia meridionale «Isveimer», hanno comunicato alla Banca d'Italia un'operazione che realizza un'ipotesi di concentrazione ai sensi dell'art 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In applicazione della legge 10 ottobre 1990, n 287 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n 461, la Banca d'Italia ha notificato in data 2 aprile 1993 al Banco di Napoli e all'Istituto per lo sviluppo dell'Italia meridionale l'avviso dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n 287.

Potrà essere presa visione degli atti del procedimento, ai sensi di legge, presso la Divisione costituzioni, concorrenza e assetti proprietari del servizio normativa e affari generali di vigilanza (Roma, via Nazionale n 187)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 26 della legge 10 ottobre 1990, n 287, la decisione di avvio dell'istruttoria sarà pubblicata sull'apposito bollettino a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri

93A2297

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1993).

Nel decreto legge citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* all'art 1 comma 5, in luogo delle parole «all'articolo 19, comma 4, *lettere a e b* della legge 11 marzo 1988 n 67» leggasi «all'articolo 19 comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, *e successive modificazioni*»

93A2338

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Trieste 18 febbraio 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 288 del 7 dicembre 1992)

All'art. 223 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag 7, seconda colonna, undicesimo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «tecniche di indagine vestibolare e *semeiotica* vestibolare» si legga «tecniche di indagine vestibolare e *semeiologia* vestibolare»

93A2311

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. CIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di.**
  BARI, Libreria Laterza S.p a , via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S a s), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S r l , Galleria Vittorio Emanuele. 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S p a , via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L 345 000
- semestrale — L. 188 000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 63 000
- semestrale — L 44 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L 193 000
- semestrale — L. 105 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L 63.000
- semestrale — L 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 193 000
- semestrale — L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 664 000
- semestrale — L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98 000**, *si avrà diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	L. **1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L **7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L **325.000**
Abbonamento semestrale	L **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189